



## DECRETO LAVORO DEL JOBS ACT

### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL JOBS ACT (DECRETO LEGISLATIVO – ESAME DEFINITIVO)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega – Jobs Act, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Nello specifico, di seguito si dà conto delle integrazioni apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta *Jobs Act*.

#### **Decreto legislativo n. 81 del 2015**

Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti *voucher*) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei *voucher*. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

#### **Decreto legislativo n. 148 del 2015**

Le novità di maggior interesse riguardano:

1. la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze;
2. la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione



- istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
3. il miglioramento della NASpl riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  4. l'ampliamento, per l'anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
  5. l'aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
  6. la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

### **Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015**

Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato dell'ISFOL e dell'ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.

## **LE NOVITÀ IN SINTESI**

### **PROROGA CIGS**

Per i lavoratori delle aree di crisi complessa può essere concessa, sino al limite massimo di 12 mesi, la proroga della cassa integrazione straordinaria, una volta esaurita a causa dei nuovi limiti fissati dal Jobs Act. L'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive, concordati con la Regione, per la ricollocazione del personale. È previsto un massimo di spesa di 85 milioni per il 2016.



## **PER I LICENZIATI**

I lavoratori licenziati all'esito della Cigs (anche in deroga), da un'impresa delle aree di crisi industriale complessa, se nel corso del 2016 esauriscono le prestazioni di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria, potranno avere un sostegno di 500 euro mensili, per un massimo di 12 mesi. Sono disponibili fino a 150 milioni, a condizione che le Regioni destinino risorse per almeno il 20% a percorsi di politiche attive per la rioccupazione.

## **STAGIONALI**

Sono stanziati 135 milioni nel biennio 2016-2017 per potenziare la Naspi (l'indennità di disoccupazione) per i lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno lavorato almeno tre anni su quattro usufruendo di sei mesi di Aspi/Naspi. Avranno un mese di sussidio aggiuntivo fino a un massimo di quattro mesi: in sostanza prenderanno quattro mesi di sussidio, anziché tre come previsto dalla normativa attuale.

## **VOUCHER TRACCIABILI**

Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, con un sms o posta elettronica, il committente dovrà comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici (o il codice fiscale) del lavoratore, indicando luogo e durata dell'impiego. La procedura dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2017. Previste multe da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui si è omessa la comunicazione.

## **AGRICOLTURA**

I committenti agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, dovranno comunicare dati anagrafici, o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 7 giorni. Si tiene conto delle specificità del lavoro agricolo, delle difficoltà di prevedere in anticipo il numero esatto di lavoratori da utilizzare, a causa del condizionamento da parte degli eventi metereologici.

## **SOLIDARIETÀ**

I contratti di solidarietà "difensivi" (per la gestione di esuberanti) in corso da almeno un anno e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 potranno essere trasformati in "espansivi", favorendo l'incremento degli organici e l'inserimento di competenze più aggiornate. La



trasformazione non può prevedere una riduzione d'orario superiore a quella già concordata.